MONDO TV S.p.A.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE – D.LGS 16 LUGLIO 2012, N. 109, HA DISPOSTO (ART. 2, COMMA 1) L'INTRODUZIONE DELL'ART. 25-DUODECIES "CORRUZIONE TRA PRIVATI" E "INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ"

INDICE

1) I reati per corruzione tra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 25 - duodecies D.Lgs. 231/01…….....…….....3
1.1. Premessa……...……3
1.2. Descrizione della tipologia dei reati……...……3
1.3. Estensione dei reati presupposto causa di Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01……5
2) Processi Sensibili …….……....6
3) Principi generali di controllo ……....7
4) Destinatari della parte speciale: comportamenti vietati e principi generali di condotta.....8
5) Responsabilità delle Operazioni……...9
6) I controlli dell'Organismo di Vigilanza……...10

1. I reati per Corruzione tra privati e Induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 25 -duodecies D.Lgs. 231/01

1.1. Premessa

Con la recente Legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012.

La L. 190/12 è titolata: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; interviene su un duplice fronte:

1. detta disposizioni per la prevenzione, individuando e regolamentando una "Autorità nazionale anticorruzione", imponendo nuovi obblighi alle Pubbliche Amministrazioni, a valere anche per le società partecipate dalle stesse e per le loro controllate (limitatamente alle attività di pubblico interesse), apportando modifiche normative e delegando al Governo ulteriori interventi in materia (L. 190/12 art. 1 co. da 1 a 74);
2. interviene sul fronte della repressione, innovando la disciplina del codice penale quanto ai reati di concussione e corruzione, modificando l'art. 2635 c.c. in tema di corruzione tra privati ed introducendo nuovi reati presupposto della Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01 (L. 190/12 art. 1 co. 75 e ss.).

1.2. Descrizione e tipologia dei reati

L'art. 1 co. 75 L. 190/2012 interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite);
- con un generale aggravamento delle sanzioni penali.

Art. 317 c.p. (concussione)

In merito all'intervento normativo sul precedente reato di Concussione previsto dall'art. 317 c.p., si osserva che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute all'art. 317 come novellato ed all'art. 319-quater.

Prima nel reato di concussione era punito "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

Oggi:

- è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo pubblico ufficiale (non più l'incaricato di pubblico servizio), solo quando costringe (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.).

Il risultato, ricavabile dal dato letterale, appare il seguente: ora l'incaricato di pubblico servizio che costriga taluno alla dazione non è più perseguibile, non più a sensi art. 317 c.p. e neppure in base al nuovo art. 319-quater.

Art. 318 c.p. (coruzione)

Esaminiamo le modifiche ai reati di Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) :

si evidenzia come il legislatore si sia discostato, quanto alle finalità della dazione o promessa,

- sia dalla precedente impostazione che così disponeva: "per compiere un atto del suo ufficio",

- sia da quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo che impone, agli artt. 2 e 3, di considerare reato la corruzione attiva e passiva in caso di promesse, offerte o dazioni fatte affinchè il pubblico ufficiale "compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni".

Oggi sono puniti ai sensi degli artt. 318:

- il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceva indebitamente la dazione o la promessa (318 c.p.)

Art. 322 c.p. (istigazione alla coruzione)

Esaminiamo le modifiche ai reati di Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):
si evidenzia come il legislatore si sia discostato, quanto alle finalità della dazione o promessa,

- sia dalla precedente impostazione che così disponeva: "per compiere un atto del suo ufficio",
- sia da quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo che impone, agli artt. 2 e 3, di considerare reato la corruzione attiva e passiva in caso di promesse, offerte o dazioni fatte affinchè il pubblico ufficiale "compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni".

Oggi sono puniti ai sensi degli artt. 322 c.p.:

- il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che solleciti la dazione o promessa (322 co. 3 c.p.) semplicisticamente "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" e
- chiunque offra o prometta la dazione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (322 co. 1 c.p.) "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".

E' evidente che tali modifiche non sono solo terminologiche, ma è sostanziali perchè slegano la condotta delittuosa dal compimento di un atto.
E' invece utilizzata una formula più ampia, ma sicuramente dai contorni alquanto sfumati, che determinerà non pochi problemi interpretativi nell'applicazione della fattispecie normativa ai casi concreti.

Corruzione tra privati

L'art. 1 co. 76 L. 190/2012 modifica l'art. 2635 c.c. e introduce il reato di "corruzione tra privati".
In realtà è una costruzione più nominale-concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale.

Infatti, anche sul punto appare chiaro che il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo, rimanendo legato nella sostanza al precedente reato di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" di cui al vecchio art. 2635 c.c.

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della corruzione attiva e passiva nel settore privato, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinchè questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri.

Il legislatore italiano nella L. 190/2012 ha invece disposto che il reato si perfeziona solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento.
Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un "reato societario", essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.
Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri, oggi nell'art. 2635 c.c., come novellato, il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società stessa, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito.

Il reato così come previsto dal legislatore italiano non è perciò diretto a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza.

1.3. Estensione dei reati presupposto causa di Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01

E' importante interpretare correttamente il significato strategico per le imprese che emerge dal testo normativo della L. 190/2012, art. 1 co. 77, in tema di estensione dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa.

L'art. 1 co. 77 L. 190/2012 introduce tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01:

- all'art. 25 D.Lgs. 231/01 il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- e alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

L'introduzione nel D.Lgs. 231/01 dell'art. 319 quater c.p., in realtà, nulla innova, in quanto la condotta ora prevista come reato presupposto era già contemplata dal vecchio art. 317 c.p. che già costituiva reato presupposto.

Vero nuovo reato presupposto è invece la "Corruzione tra privati" dal lato attivo del corruttore, prevista dall'art. 2635 co. 3 c.c., con le problematiche già sopra esaminate circa i confini esatti di tale condotta delittuosa.

Appare chiara la ragione per cui non è invece stato previsto l'inserimento tra i reati presupposto della corruzione passiva tra privati. La formulazione della norma da parte del legislatore italiano, in contrasto con la Convenzione di Strasburgo, richiede che il fatto determini un nocumento alla società del corrotto perché si perfezioni il reato.

Dunque, dalla condotta reato è escluso l'interesse o il vantaggio dell'ente che è invece danneggiato e, di converso, sussiste un interesse esclusivo del soggetto agente-corrotto (art. 5 co. 2 D.Lgs. 231/01).

2. Processi Sensibili

In considerazione della tipologia di attività svolta da MondoTV e a seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione, la corruzione tra privati e l'induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 25 -duodecies D.Lgs. 231/01 è astrattamente ipotizzabile in tali casistiche:

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi e dei flussi finanziari in entrata;
- l'istaurazione e la gestione dei rapporti contrattuali in generale;
- il trasferimento di fondi;
- i rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- i rapporti infragruppo;
- i pagamenti a fornitori ed a terzi in generale (incluso, nel caso, società collegate o controllanti) per servizi offerti alla società;
- assunzione di personale.

Il rischio di reato appare più marcato quando la controparte è rappresentata da privati o da piccole realtà economiche, mentre è sicuramente meno rilevante quando la controparte è rappresentata da soggetti economici a loro volta oggetto della normativa.

3. Principi generali di controllo

Il sistema dei controlli applicabili alle attività individuate, è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e dalle *best practice* internazionali.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Segregazione delle attività: si richiede la costante applicazione del principio di separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- Norme/Circolari/Procedure: le disposizioni aziendali devono fornire chiari principi generali di riferimento per la regolamentazione delle attività.
- Poteri di firma e poteri autorizzativi: si prevede l'obbligo di fissare costantemente ed aggiornare regole formalizzate per l'esercizio di poteri autorizzativi interni e poteri di firma.
- Tracciabilità: si richiede l'esistenza di presidi che assicurino la tracciabilità delle responsabilità connesse alle attività in esame, garantita dalla presenza di documentazione e di comunicazioni formali, adeguatamente autorizzate.

4. Destinatari della parte speciale: Comportamenti vietati e principi generali di condotta

Nell'espletamento della propria attività per conto di MondoTV, gli Amministratori, i Sindaci, i soggetti che operano per la Società di revisione, i dirigenti ed i dipendenti di MondoTV devono rispettare le norme etiche di comportamento.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale - Corruzione tra privati e Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare si ritiene essenzialmente necessario che:

- sia garantito il rispetto del Codice Etico MondoTV;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di MondoTV siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

5. Responsabilità delle Operazioni

Sono considerati Responsabili per ogni singola operazione a rischio all'interno delle aree sopra individuate i Responsabili delle Funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio, i Consiglieri di Amministrazione e di Dirigenti.

E' compito dei Responsabili di Funzione, con particolare riferimento al Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi, portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, tramite appositi moduli:

a) la piena conoscenza da parte dei vari Responsabili e dei sottoposti del processo da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, con dichiarazione di conformità al D.Lgs 231/01;
b) l'elencazione dei principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'attività di controllo e verifica.

6. I controlli dell' dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Delegato.